

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BUSTO ARSIZIO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELLA SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 2017

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per Ordine si intende l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio;
- b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
- c) per Commissione si intende una Commissione Istituzionale o di Studio istituita dal Consiglio;
- d) per Commissione Istituzionale si intende una Commissione di supporto all'attività del Consiglio;
- e) per Commissione di Studio si intende una Commissione che tratta di temi oggetto dell'attività professionale;
- f) per "Gruppo di studio" si intende l'eventuale sezione della Commissione;
- g) per Consigliere Delegato si intende il Consigliere dell'Ordine che garantisce i rapporti tra il Consiglio dell'Ordine e la Commissione;
- h) per Presidente si intende colui che presiede e coordina la Commissione;
- i) per Coordinatore si intende colui che coordina il "Gruppo di studio" relativo alla omonima Commissione.

Art. 3

Funzioni delle Commissioni e finalità

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire Commissioni Istituzionali e di Studio.
2. Alle Commissioni sono affidati, in linea generale, i seguenti compiti:
 - a) fornire indicazioni o pareri al Consiglio, eventualmente anche su richiesta di quest'ultimo;

- b) studiare ed approfondire argomenti e tematiche in settori che attengono alla professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile;
 - c) proporre al Consiglio eventi formativi per area tematica.
3. L'attività delle Commissioni è coordinata da un Presidente che può essere anche un Consigliere Delegato.
4. Poiché l'attività della Commissione si fonda sullo spirito di servizio, è necessario che all'adesione segua una concreta e fattiva partecipazione ai lavori.

Art. 4

Composizione e durata delle Commissioni

1. Il Consiglio determina le Commissioni, nomina i Consiglieri Delegati e i Presidenti delle singole Commissioni.
2. Le Commissioni possono essere composte, oltre che da iscritti all'Ordine, anche da:
 - a) tirocinanti il cui Dominus risulta iscritto all'Ordine.
 - b) esperti, ove ritenuto necessario, non iscritti all'Ordine che, data la loro particolare competenza ed autorevolezza, possono apportare rilevanza e qualificazione ai lavori oggetto di studio o ricerca;
 - c) professionisti iscritti ad altri Ordini previo assenso da parte del Consigliere Delegato e senza che ciò snaturi la composizione della Commissione che dovrà essere costituita prevalentemente da iscritti all'Ordine.
3. I componenti delle Commissioni sono scelti tra gli Iscritti all'Ordine che hanno presentato la propria candidatura a partecipare alla Commissione stessa e vengono nominati dai rispettivi Consiglieri Delegati.
4. Le Commissioni hanno una durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite.
5. Ove ritenuto necessario si potrà procedere anche alla nomina di un Segretario scelto tra i componenti della Commissione.
6. Il Presidente ha il compito di presiedere la Commissione ed in particolare di:
 - a) seguire e coordinare i lavori della Commissione che gli è stata affidata;
 - b) redigere una relazione annuale dell'attività della Commissione indirizzata al Consiglio;
 - c) presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che interessano la Commissione;
 - d) monitorare la partecipazione alla Commissione ai fini della verifica di cui al successivo punto 11.
7. Il Consigliere Delegato ha il compito di tenere i rapporti con il Consiglio e in particolare di:

- a) riferire periodicamente al Consiglio sull'attività della Commissione;
 - b) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni afferenti la Commissione.
8. Le dimissioni da Componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto ed hanno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione ad opera della Segreteria dell'Ordine;
 9. Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono sempre svolti a titolo gratuito e danno diritto al conseguimento dei crediti formativi così come individuati dal Regolamento sulla Formazione Professionale Continua.
 10. Ciascun Componente delle Commissioni si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio incarico, conscio della fiducia insita nella designazione.
 11. Il Componente della Commissione che non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio, su proposta del Presidente.
 12. Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso la sede dell'Ordine o, comunque, nel luogo individuato dal Presidente, ogniqualevolta venga da questi ritenuto opportuno e, in ogni caso, almeno una volta al trimestre. Per ogni riunione è opportuno venga redatto un sintetico verbale della discussione. E' invece obbligatoria la compilazione del foglio di presenza, datato e sottoscritto dal Presidente da conservarsi presso la Segreteria dell'Ordine.

Art. 5

Gruppo di studio

1. Il Consiglio, anche su proposta del Consigliere Delegato, può stabilire che la Commissione operi divisa in sezioni denominate "Gruppo di studio" composte ciascuna da un numero minimo di tre membri. Al "Gruppo di studio" si applicano le previsioni di questo Regolamento ove compatibili.
2. I singoli "Gruppi di studio", individuati dal Consiglio per materie di competenza, sono coordinati da un Coordinatore, anche non Consigliere.

Art. 6

Spese di funzionamento

1. Le eventuali spese per il funzionamento e l'espletamento dell'incarico delle Commissioni sono a carico dell'Ordine, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio e regolarmente documentate.

Art. 7

Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione

1. I pareri, gli elaborati e le opere comunque denominate, realizzate dalle Commissioni e dai Gruppi di studio sono di esclusiva proprietà dell'Ordine. Nessun Consigliere Delegato, Presidente o Componente delle Commissioni, quindi, potrà eventualmente avanzare pretese o far valere diritti di alcun genere.

2. La decisione se, e con quali modalità, effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione ritenuta opportuna o utile nell'interesse della Categoria professionale, spetta solo ed esclusivamente al Consiglio.
3. Il presente articolo si applica ai componenti delle Commissioni anche successivamente alle loro decadenza, dimissioni o allo scioglimento della Commissione stessa.

Art. 8

Sopravvivenza del Regolamento

1. In caso di contrasto fra una clausola del presente Regolamento e la norma di Legge prevarrà la norma di Legge senza che l'intero Regolamento possa considerarsi annullato o nullo.